



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIREZIONE MARITTIMA
P E S C A R A

DECRETO RELATIVO ALLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI PILOTAGGIO
NEL PORTO DI VASTO

Il Direttore Marittimo,

- VISTO:** Il Dp. prot. n. 25500 in data 16/10/2020 con il quale la DGVPTM ha inviato il Decreto di obbligatorietà, di pari data, del servizio di Pilotaggio nel porto di Vasto;
- VISTI:** i propri Decreti nn. 50/2017 del 21 marzo 2017 e 98/2017 in data 13/06/2017 con i quali ha deliberato le tariffe per il servizio di pilotaggio reso dai marittimi abilitati al pilotaggio nel porto di Vasto;
- VISTI:** gli artt. 87 e 96 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 130, 131, 132, 133, 134, 135 e 137 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione;
- VISTA:** la nota circolare n° 14201 in data 26.10.2011 con cui la Direzione Generale dei Porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito indicazioni in merito al calcolo della stazza dei convogli;
- VISTA:** la nota circolare n° 5205916 in data 27.12.1993 con cui la Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti del Ministero della Marina Mercantile, ha fornito indicazioni in merito al compenso per mancato arrivo in materia di tariffe per il pilotaggio;
- VISTO:** il Dp. prot. n. 22733 in data 19.07.2023 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne – vista la richiesta avanzata da "Unione piloti" e "Fedepiloti" e il parere favorevole delle restanti associazioni di categoria, ha chiesto di poter aggiornare le precedenti tariffe in uso proponendo un aumento contenuto nei limiti dell'inflazione registrata, tenuto conto anche del tempo trascorso dall'ultima revisione;
- VISTA:** la nota prot. n. 17751 in data 20/10/2023 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centrale, con la quale condivide, in attuazione delle disposizioni recate dall'art. 14 della l. 84/94, l'aggiornamento tariffario proposto;
- VISTO:** il foglio prot. n. 8891 in data 02/10/2023 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, con il quale non sono state eccepite eccezioni rispetto ad un eventuale aumento tariffario;
- RITENUTO:** alla luce dell'istruttoria condotta e al fine di non pregiudicare la competitività dello scalo in questione, di procedere all'aggiornamento delle tariffe in vigore, nel rispetto dei principi di trasparenza e proporzionalità e fermo restando l'obiettivo di una tariffa congrua rispetto all'equilibrio economico-finanziario del prestatore del servizio, nella misura del +15%, valore che si basa indicativamente sull'inflazione registrata dall'ultimo adeguamento e ritenuta congrua sulla base delle proposte avanzate dalle associazioni di categoria;
- RILEVATA:** l'utilità di disciplinare in maniera chiara ed espressa le fattispecie di cui al presente decreto anche per le prestazioni di pilotaggio rese dai pratici locali analogamente a quanto già previsto per le tariffe applicate dalle Corporazioni dei piloti;
- VISTO:** l'art. 96 del codice della navigazione;

DECRETA

Articolo 1

(Tariffa base)

A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente decreto e per il prossimo biennio, sono approvate e rese esecutive le seguenti tariffe per ognuna delle sotto elencate prestazioni per il servizio di pilotaggio nel Porto e nella rada di Ortona:

1. Tariffe del servizio reso a bordo - porto e della rada di Vasto

1.1 – Tariffe generali

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base €. Biennio 2023(*) - 2025
0 – 500	88,61
501 – 1.000	112,1
1.001 – 2.000	130,43
2.001 – 3.500	166,24
3.501 – 5.000	197,84
5.001 – 7.000	232,32
7.001 – 10.000	298,24

(*) a far data dalla firma del presente decreto

per tutte le navi di stazza superiore a 10.000 GT è previsto inoltre un ulteriore incremento pari a € 48,5 per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT.

1.2 - in applicazione del Regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio del 21 novembre 1994 per le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), rispondenti alle prescrizioni del citato regolamento, sono rese esecutive le seguenti tariffe:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base €. Biennio 2023(*) - 2025
0 – 500	88,59
501 – 1.000	112,10
1.001 – 2.000	130,43
2.001 – 3.500	197,83
3.501 – 5.000	232,3
5.001 – 7.000	298,25
7.001 – 10.000	341,13

(*) a far data dalla firma del presente decreto

per tutte le navi di stazza superiore a 10.000 GT è previsto inoltre un ulteriore incremento pari a € 48,5 per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT.

- 1.3 - Per le navi petroliere che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio del 21 novembre 1994, sono rese esecutive le seguenti tariffe:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base €. Biennio 2023(*) - 2025
0 – 500	105,44
501 – 1.000	134,73
1.001 – 2.000	158,21
2.001 – 3.500	200,69
3.501 – 5.000	237,35
5.001 – 7.000	285,75
7.001 – 10.000	333,15

(*) a far data dalla firma del presente decreto

per tutte le navi di stazza superiore a 10.000 GT è previsto inoltre un ulteriore incremento pari a € 48,5 per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT.

2. Tariffe per servizi resi in favore di convogli

Nel caso di convogli, la stazza complessiva del convoglio per la determinazione della relativa tariffa è quella risultante dalla somma delle stazze dei singoli elementi che lo compongono.

3. Tariffe per servizi resi da terra tramite VHF

Qualora il servizio sia reso da terra con assistenza tramite VHF è riconosciuta una tariffa pari al 35% di quella applicabile per il corrispondente servizio effettuato a bordo di cui al precedente punto 1..

Articolo 2

(stazza lorda e parametri di riferimento)

Si premette che la Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi fornisce un metodo unico per il calcolo della stazza lorda internazionale della nave, attestata da un Certificato Internazionale di stazzatura rilasciato dall'Amministrazione competente di ogni Stato aderente alla Convenzione.

Pertanto si adotta il parametro della stazza lorda internazionale (da esprimere in GT) in considerazione del fatto che essa viene calcolata con lo stesso metodo in tutti i Paesi aderenti alla Convenzione.

Per quanto sopra, il sistema per la commisurazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio per tutte le navi, ad eccezione delle navi traghetto, sarà articolato nel modo seguente:

- a) per le navi dotate di Certificato di stazzatura internazionale rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969, le tariffe dei servizi di pilotaggio dovranno intendersi riferite al valore della stazza lorda internazionale (GT), come risultante dal certificato stesso;
- b) per le navi non dotate di tale Certificato le tariffe andranno commisurate al valore di stazza lorda (GT) ottenuto utilizzando la formula che il Registro Italiano Navale (R.I.Na.) ha all'uopo elaborato e che consente di ottenere valori di GT assai vicini a quelli che si determinerebbero applicando i criteri per il calcolo della stazza lorda internazionale previsti nella citata Convenzione:

$$GT = KI \times V$$

(SPAZIO RISERVATO ALLA REGISTRAZIONE)

(dove $V = 2,832 \times VLT$; $KI = 0,2 + 0,02 \text{ Log}_{10} V$; VLT = volume lordo totale desumibile dal quadro dei calcoli della stazza nazionale)

Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa delle irreperibilità dei dati in essa ricompresa, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'IMO nella Circolare n° 653/94 che consente, sia pure con un'approssimazione inferiore di quella ottenibile con la formula R.I.Na., il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi che non dispongono del Certificato di stazzatura internazionale:

$$GT = VE \times a \quad \text{dove } VE = L \times B \times H$$

L = lunghezza in metri risultante dal Certificato Internazionale di Bordo Libero;

B = larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti di bordo della nave;

H = altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti di bordo della nave;

a = F (VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

VE	a	VE	a
fino a 400	0,58	fino a 50.000	0,32
fino a 1.000	0,43	fino a 100.000	0,31
fino a 5.000	0,35	fino a 150.000	0,30
fino a 10.000	0,34	fino a 200.000	0,29
fino a 25.000	0,33	fino a 250.000 e oltre	0,28

- c) per le navi traghetto il sistema di commisurazione delle tariffe sarà articolato secondo le modalità di seguito indicate:

Il valore di stazza (risultante dal Certificato Internazionale di Stazza o dall'applicazione di una delle suddette formule) andrà corretto applicando i seguenti coefficienti:

Traghetti passeggeri **0,75**
(Passenger Ro-Ro Cargo Ferries)

Traghetti merci **0,81**
(Ro-Ro Cargo General Cargo)
(Ro-Ro Cargo Container Ships)
(Ro-Ro Cargo Ferries)
(Ro-Ro Cargo Veichles Carriers)

Articolo 3

(maggiorazioni sulle tariffe base)

Alle tariffe base di cui al precedente articolo 1, vanno addizionate le sotto elencate maggiorazioni:

A – per fuori orario

- 1) il 40% della tariffa per le prestazioni eseguite nel periodo di tempo compreso tra le ore 17.00 e le ore 20.00 oppure tra le ore 06.00 e le ore 08.00 (fascia oraria notturna);
- 2) il 50% della tariffa base per le prestazioni effettuate tra le ore 20.00 e le ore 06.00 (fascia oraria non lavorativa);
- 3) il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite nei giorni festivi;
- 4) il 150% della tariffa base per le prestazioni eseguite nei seguenti giorni festivi: il 1° gennaio - il 6 gennaio (Epifania) - il giorno di Pasqua - il giorno di lunedì dopo Pasqua - il 25 aprile -

(SPAZIO RISERVATO ALLA REGISTRAZIONE)

il 1° maggio - il 2 giugno - il 15 agosto - il 1° novembre – l'8 dicembre – il 25 e 26 dicembre, nonché il giorno della festa del Santo Patrono. Assunzione S.V. Maria – Ognissanti – Immacolata Concezione – S. Natale – 26 dicembre) nonché il giorno della festa del Santo Patrono. Tale maggiorazione non è cumulabile con quella di cui al punto 3);

- 5) il 100% della tariffa base per le prestazioni eseguite il 04 novembre – data della festa dell'unità nazionale;

Le maggiorazioni previste dai punti 1), 2) e 3) si applicano tenendo conto dell'ora di inizio della prestazione richiesta al marittimo abilitato al pilotaggio.

B – per carichi pericolosi

- 1) il 16% della tariffa base per prestazioni rese a navi che abbiano a bordo merci infiammabili appartenenti alle classi 2, 3, 4.1 e 4.3 del codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose (IMDG Code), adottato dall'organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81(4) del 27.09.1965, reso obbligatorio dal 1° gennaio 2004 ex capitolo VII della SOLAS 74/78, o ad esse assimilabili o che comunque abbiano un punto di infiammabilità inferiore a 65 °C.

Tale maggiorazione va applicata anche per le prestazioni effettuate a bordo di navi che trasportano occasionalmente merci infiammabili quando il quantitativo trasportato raggiunge il 25% della portata lorda della nave (DWT).

- 2) il 20% della tariffa base quando le prestazioni sono rese:
 - a) a navi che abbiano a bordo, per un quantitativo in tonnellate metriche non inferiore al 5% della portata lorda della nave, merci appartenenti alla 1^ classe del codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose (IMDG Code), o ad esse assimilabili;
 - b) a navi vuote e non munite del Certificato generale di "gas-free" valido al momento del pilotaggio e che siano state adibite al trasporto di merci pericolose indicate nel codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose (IMDG Code)

C – per prestazioni effettuate con un secondo marittimo abilitato al pilotaggio

Il 50% per le prestazioni eseguite con, a bordo, un secondo marittimo abilitato al pilotaggio di bordo.

D – per le manovre effettuate senza l'uso delle macchine è prevista una maggiorazione pari al 50% della tariffa base di cui all'articolo 1;

E – per le manovre da un ormeggio all'altro che durano più di un'ora è prevista una maggiorazione del 50% della tariffa base di cui all'art. 1;

Alle navi da guerra e alle navi ospedale, nazionali ed estere, che richiedano il pilotaggio, si applicano le tariffe previste per le navi mercantili di cui all'art.1, calcolate sulla base della stazza lorda; in mancanza del dato della stazza lorda, si farà riferimento alla "Stazza Standard" determinata con le modalità di cui alla Circolare n° 545642 del Ministero della Marina Mercantile in data 27.10.1971 ed individuata nelle tabelle allegate, rispettivamente, alla Circolare stessa (per le navi da 500 a 60.000 tsl.) ed alla Circolare n° 5203508 del Ministero della Marina Mercantile in data 05.07.1990, (per le navi da 65.000 a 180.000 tsl.).

Articolo 4

(compensi spettanti per prestazioni particolari)

I compensi spettanti nei casi previsti dagli articoli 130, 131, 132 e 133 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima) sono disciplinati come segue:

- a) Qualora il marittimo abilitato al pilotaggio sia salito a bordo e la nave non si sia più avvalsa della sua opera per fatti o situazioni a lui non imputabili, con conseguente mancata o sospesa entrata, partenza o movimento della nave è dovuto un compenso in misura corrispondente ad una normale prestazione.
L'entrata, la partenza o il movimento della nave si considerano sospesi nel caso in cui il marittimo abilitato al pilotaggio abbia atteso a bordo della stessa fino ad un massimo di un'ora senza che sia iniziata la manovra.
Qualora il marittimo abilitato al pilotaggio sia rimasto a bordo oltre un'ora allo stesso è dovuto anche un compenso uguale al 50% della tariffa base di cui sopra per ogni ulteriore ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.
Al marittimo abilitato al pilotaggio spetta il compenso corrispondente ad una normale prestazione anche nel caso in cui venga invitato dai diretti interessato dall'Autorità Marittima ad andare incontro ad una nave e questa ritardi oltre le due ore o non arrivi affatto, sempre che abbia già mollato gli ormeggi.
- b) Nel caso in cui il marittimo abilitato al pilotaggio sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del porto di recarsi fuori dai limiti territoriali previsti dai Regolamenti locali, su richiesta di una nave interessata alla prestazione è dovuto il seguente compenso:
- Se la prestazione viene effettuata entro le tre miglia fuori del limite suddetto €. 57,82;
 - Se la prestazione viene effettuata a distanza superiore alle tre miglia del limite suddetto €. 88,59;
- c) Qualora il marittimo abilitato al pilotaggio sia chiamato solamente per prestare comunicazioni a terra da parte di una nave o abbia – previa autorizzazione del Comandante del Porto – trasmesso comunicazioni a terra ad una nave, il compenso dovuto è pari a €. 42,45;
- d) Il compenso dovuto per ogni ora o frazione di ora di permanenza a bordo oltre le due ore di servizio, qualora il marittimo abilitato al pilotaggio debba rimanere a bordo della nave pilotata per circostanze non a lui imputabili è fissato in €. 42,45 (qualora la permanenza a bordo si protragga oltre le 6 (sei) ore, allo stesso, inoltre, a spese della nave, spetta anche il trattamento di vitto e alloggio riservato agli ufficiali;
- e) Quando al marittimo abilitato al pilotaggio venga richiesto di condurre la nave in località diversa dal porto di Ortona per il tempo occorrente a giungere al porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il pilota di tale approdo, per ogni ora o frazione di ora il compenso è fissato in €. 42,45. Allo stesso è, altresì, dovuto il rimborso delle spese di viaggio per rientrare in sede.

Articolo 5

(compenso per prove in mare o compensazione delle bussole)

Per l'assistenza alle prove in mare o alla compensazione di bussole, radiogoniometri, etc., esplicitamente richieste dal Comandante della nave, oltre alla tariffa base di pilotaggio, il compenso dovuto pari a €. 42,45.

Articolo 6

(inapplicabilità delle maggiorazioni)

I compensi di cui agli articoli 4 e 5 hanno carattere forfettario e non sono pertanto soggetti ad alcuna delle maggiorazioni previste dall'articolo 3.

Articolo 7

(Termini di pagamento e conseguenze del loro mancato rispetto)

Il pagamento delle fatture relative alle prestazioni di pilotaggio deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e in particolare del Decreto Legislativo n. 231 del 2022 come modificato dal Decreto Legislativo n. 192 del 2012 e, tenendo conto del fatto che i marittimi incaricati dello svolgimento del servizio di

pilotaggio esercitano un servizio pubblico in regime di monopolio legale, nel rispetto, da parte di questi ultimi, della parità di trattamento nei confronti degli utenti del servizio.

I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Articolo 8
(Norme Finali)

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Decreto troveranno applicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del Codice della Navigazione le disposizioni regolamentari Ministeriali in premessa citate, per quanto applicabili ai casi di specie.

I precedenti Decreti nn. 77/2017 dell'8 maggio 2017 e 97/2017 in data 13/06/2017 di questa Direzione Marittima sono abrogati e sostituiti dal presente provvedimento.

Pescara, (data della firma digitale)

Il Direttore Marittimo
C.V. (CP) Fabrizio GIOVANNONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.